

22

# TERMINATIONE, ET ORDINI STABILITI

*Dagl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori*

**PIERO GRIMANI,  
MICHEL MOROSINI,  
EZ. ALVISE MOCENIGO<sup>2.º</sup>**

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.*

*Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

In Proposito del Territorio, Communità, Viccarie,  
Podestarie, Comuni, & de Degani, e Huomini di  
Comun del Territorio medesimo di PADOVA

L'ANNO 1722.



**I N P A D O V A,**

---

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.



TERMINATIONE

ET ORDINI STABILITI

PIERO CRIMANI

MICHEL MOROSINI

EZ. ALVISE MOCEMIGO

Per la Serenissima Repubblica di Venezia

Giudici Spontanei in Terra Ferma

La Proposizione del Territorio, Comunità, Vicarie

Podestarie, Comuni & dei Decani e Huomini di

Comunità del Territorio medesimo di PADOVA



IN PADOVA

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Generali. Con Privilegio.





NOI PIERO GRIMANI,  
MICHIEL MOROSINI,  
E Z. ALVISE MOCENIGO 2.<sup>o</sup>

*Per la Serenissima Republica di Venezia , &c.*

*Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*



Stabilite varie Prescriptioni tanto da Pre-  
cessori Nostri , quanto da Publici Rap-  
presentanti , concernenti il Governo , e  
Dirretione del Territorio , delle Commu-  
nità , delle Podestarie , Viccarie , e Com-  
muni , tendenti anco à facilitar l'Essatio-  
ne delle Publiche Gravezze , n'ordiniamo

l'intiera , e pontual Effecutione , e similmente degl'in-  
frascritti Capitoli.

A 2

Che



## I.

Che da tutte le Communità, Podestarie, e Viccarie subito ricevute le Ratto del Territorio con Lettere circolari, debba da chi s'aspetta esser immediate fatto il comparto due volte all'Anno, cioè di sei in sei Mesi giusto le Terminazioni de' Precessori nostri sopra li loro Contribuenti, e Comuni subordinati in Libro separato dalle Ratto particolari delle sudette Communità, Podestarie, e Viccarie in pena de Ducati 25., & altre ad arbitrio à chiunque contravenisse, e ciò inherendo à repplicati Proclami, 8. Marzo 1716. 24. Ottobre 1718. 27. Marzo 1721. esecutivi della Publica risoluta volontà.

## I I.

Che tutto il Danaro sarà riscosso, per conto delle Ratto del Territorio non possa da Deputati, ò altri sotto qualunque colore, ò pretesto, niuno eccettuato esser convertito in sodisfatione d' altri Debiti per Ratto proprie, e particolari delle sopradette Communità, Podestarie, Viccarie, e Comuni in pena à contrafacienti di pagar del proprio, & ogn'altra, etiam corporale ad arbitrio de' Nobb. H. H. Capitani prò tempore.

## I I I.

Per rimover le contese, che insorger potessero trà il Territorio, e le Communità, Podestarie, e Viccarie al tempo di pagar le Ratto, col pretesto di Bonificationi per Essenzione, e correzione per errori, duplicationi, ò altro qual



qual si sia aggravio ne' loro Estimi Reali , e Personali ; Ordiniamo perciò , che nel termine di Mese uno da principiarsi doppo la Publicatione delli presenti Nostri Ordini , debba cadauna Communità , Podestaria , Viccaria , ò Comune addur li proprii Gravami avanti li Correttori all'Estimo Reale , ò avanti il Correttore all'Estimo Personale rispettivamente giusto alle Leggi , altrimenti spirato il Mese non possa esser adinesso alcun ricorso avanti qual si sia Giudice , ò Magistrato , se non precederà l'effettivo Deposito della quantità dichiarita nell'appostatione , onde resti levato ogni pretesto , ò ritardo alla Publica Essatione , e se fossero rilasciati suffraggi , ò lettere , che facessero effetto diverso s'habbino per nulli , e di niun valore .

#### I V.

E perche resti facilitata al Territorio l'Essatione delle Publiche Gravezze , inherendo al Decreto dell'Eccellentissimo Senato 13. Marzo 1721. , e Proclama nostro 21. Gennaro passato ; Ordiniamo la pontual Essecutione con l'ellectione degl'Essatori nelle Communità , & Essatoretti ne' Comuni , che riscuotano à loro rischio , e pericolo , comodo , & incommodo , così che scosse , ò non scosse le Ratte habbino obbligo di supplir in specialità alli Pagamenti occorrenti con quella discreta Corrisponsione , e Salario , che da cadauna Communità , Podestaria , e Viccaria sarà creduta conveniente , e proportionata all'impiego .

#### V.

Per facilità degl'Essatori , & Essatoretti ; ordiniamo , che sortir debba la sua Essecutione la decretata insolidità , pri-



ma contro li Debitori, poi contro gl'Habitanti tutti nelle Communità, Podestarie, Viccarie, e Comuni deffettivi, dovendo contro Debitori renitenti in caso d'innobedienza esser praticate anco l'Essecutioni personali, oltre le formationi di Processo col Ritto, & Autorità dell'Eccellentissimo Senato prescritte da Ducali 13. Marzo 1721.

## V I.

Et acciò non manchi alli sudetti Effatori, & Effatoretti ogni più valida assistenza per la Publica importante Effatione, ordiniamo, che da Nobb. H. H. Capitaniij prò tempore sopra li ricorsi delli sudetti Effatori, & Effatoretti debba esser somministrata con tutto il vigor, e forza, ò col mezzo de Capelletti, ò con quello de' Ministri ogni più forte assistenza per astringer li Renitenti alla sodisfatione delle Publiche Gravezze.

## V II.

E perche ne' Comuni v'è moltiplicità de Nomi Debitori, la maggior parte di piccole Somme; Perciò per minorar le spese agl'Effatori, ordiniamo, che per li Debiti di Somme non rilevanti, possa, e debba publicarsi à tempi debiti nelle Chiese ne' Giorni Festivi nel maggior concorso di popolo, che tutti li Debitori debbano nel termine di giorni otto haver saldato il loro Debito, acciò detta Publicatione serva d'intimatione, e notitia, e spirati li Giorni otto possa esser proceduto con l'Afficuratione contro tutti quelli, che non havefsero saldata la loro portione.



## VIII.

Et acciò fin tanto s'elleggano gl' Effatori nelle Communità, Podestarie, e Viccarie, & Effatoretti ne' Comuni, non resti arrenata la Publica Effatione delle Gravezze; Ordiniamo, che sij quella provisionalmente praticata col mezzo de' Cassieri, mà con obbligo aggiunto di dover à tempi debiti praticar, e consumar tutte le Essecutioni contro tutti li Debitori niuno eccettuato, per dover in difetto esser astretti in specialità al Pagamento di quel Debito, per il quale non si vedessero praticate, e consumate l'Essecutioni, & in mancanza de' Cassieri debbano gl'Huomini di Commun in pena di Ducati 25. per cadauno ricorrer à Nobb. H. H. Capitani pro tempore per l'ellectione di due, che con lo stesso inalterabil obbligo provisionalmente soprintendano alla sopradetta Effatione.

## IX.

Rilevando noi esser scoperta la Publica Cassa del rimborso de Ducati 400. da Lire 6. : 4. effecutivamente à Ducali dell'Eccellentissimo Senato, concessi à titolo d'imprestanza al Territorio, & alla Viccaria di Teolo per Condotte de' Roveri del Bosco della Carpaneda, cioè Ducati 300. à detto Territorio, e Ducati 100. alla sudetta Viccaria. Perciò ordiniamo in risoluta maniera, che per rissarcimento della Publica Cassa debbano esser gettate le solite carratade, e quelle separatamente riscosse per dover il danaro esser contato nella Ducal Camera tanto dal Territorio, quanto dalla Viccaria per saldo della sopradetta gratiosa imprestanza, restando incaricato il N. H. Capitano accudire per la pontual Essecutione.

A 4

E per.



## X.

E perche è risoluta Publica volontà , che sii pronto nell' occorrenze il danaro , che servir deve alla condotta de' Roveri del Bosco della Carpaneda , alla quale per tre quarte parti è tenuto supplir il Territorio , e per l'altra quarta parte la Viccaria di Teolo giusto la conventione trà dette parti stabilita li 15. Dicembre 1713. Perciò à rimotione di qualunque disordine in avvenire , ordiniamo , che doppo seguiti li tagli de' Roveri nel Bosco della Carpaneda nella prima riduzione susseguente de' Consigli tanto del Territorio , quanto della Viccaria debba esser gettata la carratada per la quantità di spesa à cadaun d'essi corpi aspettante , per dover la Ratta esser consegnata da riscuoter in libro separato da ogn'altra Gravezza , onde non possa in pena di pagar del proprio à cadaun , che contra venisse , esser il Danaro di tal ragione convertito in alcun'altro pagamento , mà impiegato nella sola Condotta de Roveri , restando incaricati li Nobb. H. H. Capitani prò tempore accudire per la pontual , & intiera Essecuzione , sotto quelle pene , che crederanno più proprie contro quelli , che per qual si sia pretesto ardissero contravenire.

## X I.

Che la distributione delle Gravezze de Mandato Dominij , deve fare il Territorio , trà le Comunità , e Viccarie sue Contribuenti , & di esse à Comuni siano annualmente fatte del giusto importar del Carratto à cadauno di essi Corpi , che rispettivamente le spetta , tal essendo la Mente dell' Eccellentissimo Senato.

Do-



## XII.

Doverà dal Territorio esser tenuti Libri separati delle Pubbliche Gravezze de Mandato Dominij, cioè Suffidio, Tasse, Alloggi di Cavalleria, e Fabriche di Legnago, à quelle che getta per varie occorrenze, descrivendo cadauna Communità, e Viccaria per quello le spetta à raggion d'Estimo, & in Casella distinta tener Ditta di Cadauna Gravezza, come pure Cassa distinta.

## XIII.

Così pure doveranno esser consignati Libri separati, al Cassier, e Scrivan la Riscossione sopra distinti Libri dalle sopradette Gravezze à quelle del Territorio.

## XIV.

Che il Danaro rascosso, per Conto delle predette Pubbliche Gravezze, per qual si sia occorrenza non venghi distratto, e correndo l'Elsatione per Cassier, sia di Mese, in Mese contato nella Publica Cassa, e se per via di Elsattor sia supplito à tempi stabiliti delle Ratte.

## XV.

Che non possa sequestrarfi da Creditori di una Gravezza il Danaro spettante ad altra Gravezza, mà solo di quella teneissero il loro Credito.

Eco-



## XVI.

E come è Mente nostra , che le Communità tutte , Viccarie , e Comuni caminino con buon Metrodo di Scrittura , e sempre apparisca con chiarezza la Rendita , e Spesa , ordiniamo , che de cetero siano tenuti li seguenti Libri .

Primo . Registro de Parti , & Ordinamenti de Consiglij .  
Secondo . Libro d'Incanti , Affittanze , e Livelli , & altre Rendite , che teneffero .

Terzo . Libro sopra il quale venghino registrati di volta in volta li Mandati rilasciati de Pagamenti .

## XVII.

Altro Libro de Saldi d'Essattori , nel qual doveranno annualmente apportarvi Debitori di tutto l'intiero deve riscuotter , & all'incontro darli Credito de' Pagamenti tutti haveran effettuato , con espressione distinta de Pagamenti ad'uno per uno , e per qual occorrenza fatti .

## XVIII.

Al terminar dell'Essation doverà esso Libro de Saldi esser revisto giusto agl'ordini prescritti da Precessori nostri , e doveran esser sottoscritti ad'uno , per uno da Revisori , ò da altri , à cui spettassero , con espressione , che essa sia la Rendita tutta di quell'Anno , tanto per via di Rendita propria , se ve fosse , quanto di quella esatta per getto di Gravezze ; come pure fin la spesa tutta seguita , e che non vi sino Partite contrarie a Publici Decreti .

Un



## XIX.

Un Quaderno sopra il quale s'ii postato Debitor cadaun Esfattor dell'intiero del suo Credito, e similmente formarfi Creditori, e Debitori rispettivè li Salariati, Prò de Censi, & altri, che tengon attione di riscuotter.

## XX.

Se all'incontro in qualche luoco, non fosse permesso in qualche anno rinvenir Esfattore, e dovesse correr per Cassier, questo doverà esser postato Debitor sopr' altro Libro asportato con distinzione à qualità per qualità di riscossione, & al terminar dell'anno doverà esser portato nel Saldo de Esfattori, con distinzione delle partite rascosse, come della dispositione d'esser questi revisti, e sottoscritti, come habbiam prescrito per gl' Esfattori.

## XXI.

E perche con il Mettoto di Cassier possono restar de Debitori; Siano questi registrati sopra Libro intitolato de Resti d'Anno in Anno, con distinzione à Nome per Nome, e Gravezza per Gravezza.

## XXII.

Restano vietati li Regali venissero fatti tanto dalla Cassa del Territorio, come dalle Communità, Viccarie, e Comuni à qual si sia Persona così in Venezia, come in altro  
luo.



luogho, in pena à Ministri, che girassero tali Partite di pagar del proprio.

### XXIII.

A tutti li predetti Nostri Ordini doverà esser prestata la sua pontual essecutione, in pena tanto à Ministri, quanto à chi ordinasse diversamente la dispositione di Danaro diverso dall' ordinato di pagar del proprio, e di Duc. 200. quando non restassero essequite in tutte le sue parti le sudette nostre Ordinationi, come de Precessori Nostri.

## In proposito de Degani, & Huomini di Comun.

**S** Copertosi dall' Attentione del Sindicato il rilevante disordine invalso in alcune Ville del Padovano di non elleggere Huomini di Comun, nè Degani, tutto che necessarij gl'uni, e gl'altri nelle Publiche occorrenze, contro il prescritto dagli Ordini, e Terminationi de Precessori Nostri, e de Publici Rappresentanti approvati anco dall' Eccellentissimo Senato 22. Novembre 1711. e volendo in ogni maniera resti levato tale perniciosissimo Abuso si fa pubblicamente sapere.

Che le Ville tutte tanto di molte, che di poche Case, che non havessero in presente huomini di  
Co-



Comun , e Degani , debbano nel Giorno Festivo  
 susseguente alla Publicatione del presente Nostro  
 convocar le loro vicinie , & in quelle ellegger  
 huomini di Comun , deputando anco il Degano ,  
 & ammonindolo dell'obbligo speciale di chi esserci-  
 ta le Deganie , e del tempo delli Mesi due , ò  
 almeno d'uno , secondo la consuetudine , come del  
 renonciarla nel fine à chi doverà succedergli , e  
 di dover notificar a Padova nella Cancellaria Pre-  
 fetizia quello che sarà per entrar Successore giu-  
 sto il stile degl'altri Degani , ò pure in quella  
 delle Castelle sotto la Giurisdizione delle quali s'  
 attrovasse , seguitando poi con la regola del rot-  
 tolo à mantenersi nella dovuta rassegnatione , e  
 così d'Anno in Anno ogni principio d'Anno , do-  
 vendo nelle Ville che hanno poche Case accor-  
 darli trà d'esse sempre con lo stesso Metodo in-  
 cominciando dalla prima Casa , e successivamente  
 sino all'ultima ; Anzi per levar qualunque pretesto  
 nelle Ville , che per professata Essentione dalle fatio-  
 ni personali non resta chi supplir possa al detto  
 impiego di huomini di Comun , e Degani con im-  
 portante Publico pregiudicio , non essendovi in tal  
 caso chi raccolga il Danaro della Macina ; Per-  
 ciò inherendo al Decreto 28. Zugno 1721 ; ordi-  
 niamo , che nelle Ville essenti debba esser indispen-  
 sabilmente destinata Persona in qualità di Riscossore  
 della Macina , per dover in difetto esser pratica-  
 ta la regola del Rottolo , onde incominciandosi  
 dalla



dalla prima Casa si continui successivamente fino l'ultima in pena à quelli che presumessero di non assumer prontamente tal'incombenza di Bando, Prigion, Galera, & altre ad arbitrio.

Dovendo il presente per universal notizia esser Stampato, e trasmesso à tutte le Communità, Podestarie, e Viccarie per esser poi publicato da Parochi nelle Chiese in tutti li Comuni, e Ville del Territorio, & affisso alle Porte per la sua pontual Essecutione non solo presente, mà anco d'anno in anno raccomandata à Nobb. H.H. Capitani pro tempore.

Dal Sindicato in Padova li 15. Maggio 1722.

( PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

( MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

( Z. ALVISE MOCENIGO 2.<sup>o</sup> Sind. Inq. in T. F.

*Zuane Zuccato Segr.*



ORDINE

STATUTO

PIERO CRIMANI

MICHEL BORGONINI

EZALVISE MOLINARI

Per la Chiesa di S. Pietro e S. Paolo  
Sede Vacante in Italia

In Proposito della Comunità  
di CAMPO S. PIERO  
L'ANNO 1711



IN PADOVA

Per l'Ufficio del... (illegible text)



in arte raccomandando a Nobili et al. Capita  
et per unione.

Da Sordano in Padova 1877 Maggio 1877

I NUBO CRIMINALI del 1877 in T. II.

I NUBO CRIMINALI del 1877 in T. II.

I NUBO CRIMINALI del 1877 in T. II.